



## **REGOLAMENTO**

per la concessione di  
contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili  
finanziari e per l'attribuzione di vantaggi  
economici

(in conformità all'art. 12 della Legge 7  
agosto 1990, n. 241 e del D.P.R. 2  
novembre 2005, n. 254)

## **INDICE**

---

Art. 1 - Finalità e criteri generali

Art. 2 - Carattere delle iniziative ammissibili

Art. 3 - Soggetti beneficiari

Art. 4 - Regime di concessione dei contributi

Art. 5 - Inserimento nel piano promozionale delle iniziative

Art. 6 - Formalizzazione delle richieste di contributo

Art. 7 - Spese ammissibili

Art. 8 - Istruttoria delle domande

Art. 9 - Concessione del contributo e logo camerale

Art. 10 - Entità del contributo

Art. 11 - Controlli, liquidazione ed erogazione del contributo

Art. 12 - Adeguamento alle disposizioni del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005

Art. 13 - Disposizioni finali e transitorie

## **ARTICOLO 1 - Finalità e criteri generali**

---

1. La Camera di Commercio, a norma dell'art. 2, comma 1, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificato dal Decreto legislativo n. 23 del 15 febbraio 2010, e in conformità a quanto previsto dal vigente Statuto camerale, svolge funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali.

2. Il presente Bando viene emanato al fine di garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, in applicazione dell'articolo 12 della Legge 241/1990 e dei principi comunitari di non discriminazione e trasparenza, e stabilisce i criteri e le modalità adottati dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Frosinone (di seguito denominata Camera di Commercio di Frosinone) per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualsiasi genere a soggetti pubblici o privati, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese, di tutela dei mercati, dei consumatori e dei lavoratori.

3. L'Ente camerale inserisce annualmente nella propria Relazione Previsionale e Programmatica e nel Preventivo Economico un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di iniziative promozionali svolte a cura di altri soggetti, coerenti con i contenuti della propria programmazione e improntate ai seguenti criteri generali:

- a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità, concentrando le stesse verso le iniziative di maggiore rilievo e impulso economico;
- b) dare la priorità a iniziative che si inseriscono in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto a iniziative di carattere sporadico e occasionale;
- c) preferire le iniziative da effettuare in collaborazione con gli enti pubblici e le associazioni di categoria;
- d) escludere le iniziative di interesse interno di associazioni o enti nonché gli interventi non aperti alla generalità dei soggetti interessati;
- e) privilegiare le iniziative con incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle con riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- f) favorire la rotazione dei soggetti beneficiari dei contributi;
- g) sostenere prioritariamente le iniziative che hanno lo scopo di fornire servizi di interesse comune agli operatori;
- h) sostenere le iniziative supportate da un'adeguata progettazione che preveda tempi, costi di realizzazione e modalità di verifica dei risultati.



## **ARTICOLO 2 - Carattere delle iniziative ammissibili**

---

1. Il sostegno finanziario camerale potrà riguardare:

- a) sotto l'aspetto dell'ambito di influenza: iniziative di livello provinciale o sub-provinciale, nonché di livello superiore le cui caratteristiche siano tali da determinare riflessi positivi sull'economia della provincia o di sue componenti;
- b) sotto l'aspetto dei contenuti: iniziative di carattere specificatamente economico, nonché di carattere turistico, informativo e culturale con evidenti riflessi diretti significativi sull'economia locale o sui suoi aspetti o componenti.

2. Sono espressamente esclusi dall'accesso ai finanziamenti camerali le iniziative e i progetti:

- a) finalizzati al solo funzionamento degli enti e organismi beneficiari;
- b) gestiti da organismi privati portatori di interessi diffusi alle quali non sia garantito l'accesso a tutte le imprese operanti nel settore specifico, indipendentemente dall'appartenenza a tale organismo;
- c) già realizzati anche solo parzialmente, secondo il principio comunitario di non retroattività e necessità dell'aiuto;
- d) per sagre locali, patronali, parrocchiali e simili, i cui risvolti economici abbiano esclusivo interesse locale;
- e) di carattere meramente sportivo, ricreativo, assistenziale o di beneficenza, fatta eccezione per quelli di rilievo almeno nazionale che implicino ricadute sul turismo e sulle attività imprenditoriali locali connesse;
- f) di non rilevante entità, ovvero con un budget complessivo inferiore ad € 10.000,00 (diconsi diecimila).



## **ARTICOLO 3 - Soggetti beneficiari**

---

1. I soggetti beneficiari dei contributi possono essere:

- a) associazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 580/1993, come modificato dal D. Lgs. n. 23/2011, e del D.M. n. 155/2011, o loro società di servizi e consorzi purché interamente partecipati dalle medesime associazioni o da altri soggetti di loro emanazione;
- b) associazioni, consorzi e altri organismi operanti nel territorio provinciale, senza scopo di lucro e che perseguano interessi di carattere generale coerenti con le finalità istituzionali dell'Ente;
- c) enti di diritto pubblico e organismi a prevalente capitale pubblico per progetti condivisi nell'interesse dell'economia provinciale;
- d) enti, società, consorzi ed altri organismi, anche privati, partecipati dalla Camera di Commercio;
- e) Consorzi e/o Cooperative di Garanzia Collettiva Fidi sulla base di appositi regolamenti che disciplinino le modalità di ammissione ai contributi;

2. Non possono, in nessun caso, essere beneficiari di contributi, a qualsiasi titolo concessi:

- a) i partiti politici ovvero le associazioni agli stessi collegati;
- b) i mass media.



## **ARTICOLO 4 - Regime di concessione dei contributi**

---

1. Le concessioni di contributi, benefici e vantaggi economici previste dalle presenti disposizioni sono disposte in conformità alle normative comunitarie di cui al Regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006 (relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis", pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379) e alla Decisione della Commissione Europea del 7 maggio 2002, n. 241/01 ("Regime di aiuto a favore di imprese attive nel settore agricolo") e successive modificazioni.



## **ARTICOLO 5 - Inserimento nel piano promozionale delle iniziative**

---

1. I singoli provvedimenti amministrativi riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica, nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica comunitaria, nazionale e regionale e degli obiettivi strategici della Camera di Commercio inseriti nel Programma Pluriennale.

2. Alla Relazione Previsionale e Programmatica verrà data idonea divulgazione nelle forme previste per Legge. Per iniziative di rilievo interessanti un gran numero di soggetti potranno essere adottate forme di pubblicità in conformità con le disposizioni della Legge 18.8.1990, N. 241, art. 8, comma 3.

3. Le richieste di sostegno economico a favore di iniziative di carattere culturale, sportivo, sociale, verranno esaminate entro il 30 settembre se relative al 1° semestre ed entro il 31 marzo dell'anno successivo se relative al 2° semestre, nell'ambito di uno stanziamento determinato annualmente dalla Giunta camerale.

4. La Giunta, esaminati e valutati i progetti, redige il programma delle iniziative promozionali, inserito nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel preventivo economico annuale, prevedendo adeguate risorse finanziarie nel rispetto delle indicazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Le richieste di contributo relative a iniziative non previste nella Relazione Previsionale e Programmatica non potranno rivestire carattere di priorità e saranno, di volta in volta, valutate secondo criteri e procedure descritti nel presente Regolamento e sulla base delle caratteristiche dell'iniziativa e delle disponibilità di bilancio del momento. In ogni caso, i soggetti che intendono ottenere contributi, sovvenzioni e benefici per il sostegno di un'iniziativa interessante ai fini dello sviluppo provinciale, debbono presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nei successivi articoli.



## **ARTICOLO 6 - Formalizzazione delle richieste di contributo**

---

1. I soggetti che intendano ottenere contributi, sovvenzioni, ecc. per il sostegno di un'iniziativa interessante ai fini della promozione dell'economia provinciale, devono presentare apposita domanda alla Camera di Commercio di Frosinone, entro il 30 settembre se relative al 1° semestre ed entro il 31 marzo dell'anno successivo se relative al 2° semestre, per posta ordinaria o mediante posta elettronica certificata all'indirizzo: [cciaa@fr.legalmail.camcom.it](mailto:cciaa@fr.legalmail.camcom.it).
2. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, devono obbligatoriamente contenere:
  - a) generalità, residenza, numero di codice fiscale ed eventuale partita I.V.A. del richiedente;
  - b) una esauriente illustrazione dell'iniziativa per la quale si chiede il contributo, nella quale siano messe in evidenza le modalità realizzative e la tempistica, nonché le ripercussioni di interesse generale che può comportare per l'economia locale ed, in particolare, i risultati attesi espressi anche mediante indicatori di tipo quantitativo e qualitativo;
  - c) il piano finanziario delle entrate e delle spese previste per l'iniziativa, redatto in forma analitica, che evidenzia, in particolare, tra le entrate, gli eventuali contributi richiesti ad altri enti pubblici o altri proventi per sponsor o compartecipazione di privati, nonché eventuali proventi derivanti dalla vendita di beni e servizi;
  - d) la misura del contributo richiesto all'Ente camerale;
  - e) l'indicazione delle modalità con le quali verrà data adeguata visibilità all'intervento camerale;
  - f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.



## **ARTICOLO 7 - Spese ammissibili**

---

1. Sono ammissibili soltanto le spese strettamente inerenti la realizzazione delle iniziative o dei progetti che siano chiaramente e direttamente imputabili agli stessi, opportunamente documentate (fatture, ricevute, note, ecc.) e intestate al soggetto richiedente nonché beneficiario del contributo. Sono invece escluse quelle spese che siano chiaramente da ritenersi di scarsa o nessuna utilità ai fini dello svolgimento dell'iniziativa stessa.
2. Non sono ammissibili:
  - a) le spese sostenute prima della trasmissione della domanda di contributo;
  - b) le spese non documentabili e quelle relative al funzionamento ordinario dei soggetti beneficiari e/o loro collegati e non specificamente destinate alla realizzazione delle iniziative (personale dipendente, locazioni, utenze, consulenze fiscali, giuridiche, ecc.);
  - c) le spese relative all'affitto dei locali e all'attività svolta da personale dipendente di società di servizio e altri soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione del beneficiario dei contributi;
  - d) le spese di rappresentanza (omaggi, colazioni, buffet, manifestazioni conviviali, ecc.);
  - e) le spese per servizi erogati da soggetti controllati, collegati, partecipati e di emanazione dei beneficiari dei contributi;
  - f) i costi per investimento in beni durevoli o patrimonializzazione di attrezzature non collegati alla realizzazione dell'iniziativa (acquisto computer, telefoni, fax, stampanti, gazebo, stand, ecc.);
  - g) le imposte dirette e quelle indirette qualora detraibili; ovvero quando il progetto o iniziativa si configuri come un'attività commerciale e, in ogni caso, quando il beneficiario del contributo abbia natura di impresa.



## **ARTICOLO 8 - Istruttoria delle domande**

---

1. Il dirigente dell'area cui perviene la domanda - con il supporto della struttura di competenza - accerta la completezza della documentazione presentata. Ove sia necessario gli Uffici provvedono alla richiesta - anche per le vie brevi - di elementi informativi e documentazione integrativa. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata formalmente (anche a mezzo posta elettronica) con la fissazione di

un termine di decadenza di 10 giorni dal ricevimento della stessa da parte del richiedente il contributo. Decorso infruttuosamente tale termine le domande sono considerate inammissibili.

2. Il dirigente competente provvede innanzitutto a verificare l'ammissibilità della domanda di contributo, in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del presente Regolamento e al rispetto delle modalità di presentazione di cui all'art. 6.

3. Non possono, in ogni caso, essere ammesse al contributo camerale le domande che siano presentate da soggetti non in regola con il pagamento del diritto annuale (se dovuto), fatta salva la possibilità di regolarizzazione in tempo utile all'adozione del provvedimento, da parte della Giunta, di ammissione a contributo.

4. Completata l'istruttoria, il dirigente ne espone le risultanze e inoltra la pratica al Segretario Generale che, valutata la coerenza dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Ente, con i principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento e con la programmazione pluriennale, la propone al Presidente per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta camerale.

5. Nel caso in cui l'istruttoria dia esito negativo, il Segretario Generale provvede a comunicare agli interessati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda.



## **ARTICOLO 9 - Concessione del contributo e logo camerale**

---

1. Il provvedimento di concessione del contributo viene adottato dalla Giunta camerale, salvo casi di forza maggiore, entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e, comunque, sempre prima dell'avvio dell'iniziativa. Il suddetto termine viene differito alla prima riunione di Giunta utile nel caso che esso coincida con le festività natalizie, pasquali o il mese di agosto.

2. La concessione del contributo comporta l'obbligo, da parte del soggetto che ne ha fatto richiesta, di inserire il logo della Camera di Commercio di Frosinone e la dicitura "con il contributo della Camera di Commercio di Frosinone" nel materiale informativo dell'iniziativa finanziata (pieghevoli, brochure, volantini, pubblicità su quotidiani e periodici, spot televisivi, manifesti, ecc.).



## **ARTICOLO 10 - Entità del contributo**

---

1. L'entità dell'intervento viene determinata dalla Giunta camerale in considerazione della coerenza dell'iniziativa con i principi generali di cui all'art. 1 e della pertinenza ai programmi pluriennali e annuali d'intervento, fino a un importo non superiore al 50% delle spese ammissibili indicate a preventivo.

2. L'intervento camerale non può in ogni caso concorrere a determinare, congiuntamente con altri proventi, entrate superiori alla spesa totale. Qualora si verifichi tale circostanza, l'importo concedibile non può superare la differenza tra spese effettivamente sostenute a consuntivo ed entrate effettivamente accertate, anche se non interamente percepite.



## **ARTICOLO 11 - Controlli, liquidazione ed erogazione del contributo**

---

1. In caso di accoglimento della domanda, il Dirigente competente - o suo delegato - dà tempestiva comunicazione scritta agli interessati dell'adozione del provvedimento adottato, precisandone il contenuto e le condizioni, con l'invito a trasmettere all'ufficio competente, a pena di revoca, entro 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa, la seguente documentazione di rendiconto:

a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa, corredata da idonea documentazione, nella quale siano illustrati i risultati positivi che ha determinato sul piano della promozione economica; in particolare, dando conto dei risultati conseguiti anche mediante indicatori qualitativi e quantitativi;

- b) rendiconto analitico delle entrate realizzate o comunque accertate e delle spese sostenute;
- c) copie conformi delle fatture quietanzate e degli altri documenti di spesa (qualora il beneficiario sia un ente pubblico, la documentazione di spesa potrà essere sostituita dal solo rendiconto analitico delle entrate accertate e delle spese sostenute, sottoscritto dal legale rappresentante o da pari competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti);
- d) documentazione dalla quale risultino le modalità con le quali è stata data adeguata visibilità dell'intervento camerale;
- e) documentazione atta a stabilire la natura commerciale o non dell'iniziativa ai fini dell'applicazione delle ritenute d'imposta del 4% a titolo di acconto;
- f) eventuale dichiarazione di compatibilità con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.

2. Qualora non sia data risposta dal beneficiario entro il termine fissato di 60 giorni, ovvero se la documentazione trasmessa fosse incompleta o si rendesse necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato, fissando un ulteriore termine di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato entro il termine di cui sopra dovrà intendersi quale rinuncia al contributo e, in tal caso, l'Ente camerale potrà procedere alla revoca dello stesso.

3. Nel caso in cui la realizzazione dell'iniziativa, quale risulta dalla relazione di cui a punto a) sia significativamente divergente dalla descrizione risultante in sede di richiesta del contributo, l'argomento dovrà essere portato all'esame della Giunta camerale per le conseguenti determinazioni che potranno arrivare sino alla revoca del contributo.

4. L'Ente camerale si riserva in ogni caso la più ampia facoltà di accertamento e controllo dell'esecuzione e della gestione delle iniziative ammesse al contributo e potrà revocare il contributo medesimo in qualsiasi momento, al verificarsi di condizioni non compatibili con gli scopi per i quali il contributo è stato accordato. Il contributo sarà, altresì, revocato qualora non venga dato adeguato risalto alla partecipazione camerale.



## **ARTICOLO 12 - Adeguamento alle disposizioni del D.P.R. n. 254 del 2/11/2005**

1. A seguito dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 254/2005, la gestione della Camera di Commercio di Frosinone è informata ai principi generali della contabilità economica e patrimoniale ed il bilancio di esercizio è redatto secondo il principio della competenza economica. I contributi concessi devono riferirsi, pertanto, a iniziative realizzate nel corso dell'esercizio di competenza.

2. A seguito della deliberazione di concessione di contributo viene disposto l'utilizzo delle somme necessarie, ai sensi dell'art 13 del D.P.R. n. 254/2005. La liquidazione delle medesime somme, ai sensi dell'art. 15 del sopraccitato decreto, deve avvenire di norma entro la fine dell'esercizio di competenza, nel corso del quale è stato concesso il contributo.

3. Fermo restando quanto disposto dall'art. 12 del presente regolamento, il beneficiario deve trasmettere la documentazione consuntiva, al più, entro la fine di febbraio dell'anno successivo a quello nel corso del quale il contributo è stato concesso e l'iniziativa è stata realizzata, pena la revoca del contributo. In sede di controllo, sono ammesse a contributo solo le spese effettivamente sostenute nell'esercizio di competenza, regolarmente attestate da documenti con data non successiva al 31 dicembre del medesimo anno.



## **ARTICOLO 13 - Disposizioni finali e transitorie**

1. Le presenti disposizioni abrogano e sostituiscono integralmente il precedente Regolamento approvato con deliberazione della Giunta camerale n. 182 del 25 luglio 1991 e successive modifiche.

2. Le presenti disposizioni entrano in vigore decorsi i 15 giorni successivi all'affissione della relativa delibera di approvazione.